

STATUTO

TERRA IBLEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAGUSA RG VIA DUBLINO 9

Numero REA: RG - 123802

Codice fiscale: 01491730881

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-11-2011 - Statuto completo	2
--	---

codice fiscale. -----
I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato. -----
Richiesto io notaio ho redatto il presente atto in parte
dattiloscritto a mia cura da persona di mia fiducia ed in
parte manoscritto da me personalmente che ne ho data lettura
ai comparenti i quali interpellati lo approvano. -----
Consta di tre fogli di cui occupa dieci pagine per intero e
parte della undicesima fin qui e viene sottoscritto alle ore
diciannove e minuti diciannove. -----
F.to: Arena Giuseppe, Alice Mezzasalma, Alessandro Frasca,
Mariaconcetta Arezzo, Valeria Distefano, Riccardo Sapienza,
Malfa Giovanni, Schembari Federica, Borrelli Salvatore,
Giovanna Falco notaio. -----

----- **Allegato "A" ad atto in data 14 novembre 2011** -----
----- **Rep N. 30150/11160** -----

----- **"TERRA IBLEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** -----
----- **STATUTO** -----
----- **TITOLO I** -----
----- **DENOMINAZIONE - DURATA** -----
Art. 1 (Costituzione e denominazione) -----
E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381,
con sede nel Comune di Ragusa, la società cooperativa sociale
denominata "TERRA IBLEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". -----
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a
responsabilità limitata. -----
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo
amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e
rappresentanze anche altrove. -----
Art. 2 (Durata) -----
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà
essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il
diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----
----- **TITOLO II** -----
----- **SCOPO - OGGETTO** -----
Art. 3 (Scopo mutualistico) -----
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo
di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività
d'impresa indicate nel successivo art. 4 finalizzate
all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di
persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. B) e 4 della
legge n. 381/91. -----
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del
movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la

democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. -----

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. -

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa. -----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della provincia di Ragusa, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. -----

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----

A norma della legge n. 142/01 e successive modificazioni, il socio della Cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. -----

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane, alla Federsolidarietà, alla Confcooperative - Unione Provinciale di Ragusa e si adegua agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni. -----

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento ed all'integrazione con altre cooperative sociali, nonché allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. -----

La Cooperativa potrà operare anche con terzi. -----

Art. 4 (Oggetto sociale) -----

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto: -----

1. acquisizione, ristrutturazione e gestione di fabbricati, rurali e non, ville, cascine, ecc. da adibire a fruizione agriturismo e turismo rurale; -----
2. gestione turistico-alberghiera per soggiorni in appositi locali aziendali a ciò adibiti; gestione di spazi scoperti di pertinenza dell'azienda per campeggiatori dotati di tende o altra attrezzatura per un soggiorno autonomo; -----
3. realizzazione, acquisizione e gestione di impianti ricettivi di qualunque tipo per il turismo e per il tempo libero quali, a titolo meramente esemplificativo: maneggi, piscine, campetti di calcio, campi da tennis, pallavolo, bocce; -----
4. individuazione di itinerari turistici nel territorio e prestazione di servizi escursionistici e dell'equiturismo, prestazione di servizi di navetta ed accompagnamento gruppi; -
5. somministrazione, per la consumazione sul posto, di pasti costituiti da cibi e bevande provenienti in prevalenza dall'utilizzazione dei prodotti aziendali e/o tipici della zona; gestione di bar, pasticcerie, rosticcerie, ristoranti e pizzerie; catering e gestione di mense aziendali; -----
6. allevamento di animali in genere (bovini, suini, equini, caprini, ovini, da cortile) creando tutti gli impianti necessari a tale attività e la trasformazione dei prodotti derivati (latte, formaggi, ecc., tramite la gestione di caseifici), da consumare nell'azienda o da destinare alla commercializzazione, sia in loco, sia in punti vendita esterni all'azienda; -----
7. vendita diretta di prodotti agricoli ed artigianali provenienti dall'azienda e/o tipici della zona, anche mediante la realizzazione di aree di mercato interne e gestione di aree di vendita esterne nei mercati sia nazionali che esteri (box, depositi merci, punti vendita, ecc.); -----
8. gestione di musei, zone archeologiche, parchi e ville di proprietà di enti pubblici o privati, garantendone l'apertura tutti i giorni, compresi i festivi, e l'assistenza ai visitatori; -----
9. organizzare attività di studio, di censimento, di promozione di siti di particolare valore turistico, storico o ambientale, anche con la realizzazione di filmati e documentari o con la produzione di materiale audiovisivo di tipo diverso; -----
10. gestione di parcheggi, pubblici o privati; prestazione di servizi di guardiania e portierato; -----
11. prestazione di servizi di giardinaggio, sistemazione agraria, forestale e del verde pubblico in favore di enti pubblici e/o di soggetti privati; -----
12. prestazione di servizi di pulizia di complessi immobiliari e spazi aperti, sia di proprietà di enti pubblici sia di soggetti privati; pulizia di arenili ed aree demaniali;
13. operare nel settore orto-floro-frutticolo, cerealicolo e

delle coltivazioni agricole in genere, a pieno campo e in ambiente protetto con la realizzazione di strutture terricole di varie tipologie, ed operare altresì nel settore vitivinicolo, per la produzione di uve da mosto e/o da tavola, ed in quello olivicolo, per la produzione di olive da olio e non; -----

14. costruire e/o gestire centri di conservazione e di lavorazione dei prodotti agricoli; -----

15. effettuare studi, ricerche e sperimentazioni di nuove tecniche di produzione agricola; -----

16. acquistare presso terzi produttori i prodotti necessari al fine di consentire una regolare attività degli impianti di conservazione, lavorazione e commercializzazione degli stessi, qualora quelli prodotti dall'azienda sociale non fossero in quantità tale da garantire l'utilizzo della piena capacità delle attrezzature; -----

17. promuovere, attuare e organizzare convegni, seminari, concorsi, mercati, aste, fiere ed ogni altra attività di propaganda per la valorizzazione dei prodotti agricoli; -----

18. promuovere e gestire corsi di formazione professionale per i soci; -----

19. promuovere e gestire corsi di formazione professionale per i giovani disoccupati e per i soggetti appartenenti a categorie protette al fine di inserire questi ultimi nella struttura societaria; -----

20. raccolta e/o distribuzione e/o commercializzazione, sia tramite commercio elettronico che in punti vendita, di prodotti del commercio equo e solidale, generi alimentari, prodotti artigianali e ornamentali, prodotti librari e audiovisivi; -----

21. gestione di laboratori artigianali per la lavorazione del ferro, del vetro, della ceramica, del legno, per ricami, filati e per il restauro; -----

22. organizzare gite turistiche e pellegrinaggi; -----

23. installare box e/o uffici di ricezione ai terminali delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e autostradali, per promuovere iniziative di aiuto ai turisti e per offrire informazioni turistiche e prenotazioni alberghiere; -----

24. prestare servizi ecologici ed ambientali quali: -----

a) raccolta differenziata di rifiuti riciclabili; -----

b) raccolta, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo n. 22/97, e successive modifiche ed integrazioni, avviati al recupero in modo effettivo ed operativo; -----

c) raccolta, trasporto e stoccaggio di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33 del citato D.Lgs. n. 22/97 avviati al recupero in modo effettivo ed operativo; -----

25. lavori di ristrutturazione, manutenzione edile, stradale e di impiantistica in generale, per enti pubblici e soggetti privati; -----

26. autotrasporto di merci per conto terzi. -----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, nonché: -----

a) accettare donazioni; -----

b) emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese che svolgono attività analoghe ed affini a quelle della Cooperativa a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; -----

c) aprire conti correnti, emettere cambiali, assumere mutui ipotecari, riscuotere mandati e contributi, effettuare pagamenti, rilasciare quietanze liberatorie in genere; -----

d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative. La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali può avvalersi della collaborazione di associazioni, enti, società ed organismi regionali e nazionali riconosciuti ed allo scopo abilitati. -----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. -----

Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico. -----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. -----

----- **TITOLO III** -----
----- **SOCI** -----

Art. 5 (Soci) -----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

I soci cooperatori: -----

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; -----

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e

partecipano al rischio d'impresa. -----

I soci cooperatori possono essere: -----

1) soci lavoratori, anche svantaggiati ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 381/91, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/91 art. 2 e nei limiti previsti dalla legge; -----

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa. -----

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. -----

Possono essere soci cooperatori associazioni ed enti che siano in grado di concorrere al raggiungimento dell'oggetto sociale. -----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. -----

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo. -----

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'organo amministrativo della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa. -----

Art. 6 (Categoria speciale di soci) -----

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse: -----

a) alla loro formazione professionale; -----

b) al loro inserimento nell'impresa. -----

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e

lungo periodo della cooperativa. -----
Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----
La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: -----
1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; -----
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; -----
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento (50%) di quello previsto per i soci ordinari. -----
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 24, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. -----
Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. -----
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. -----
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. -----
I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile. -----
I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----
I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. -----
Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di

partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7. -----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11. -----

Art. 7 (Domanda di ammissione) -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: -----

- a) l'indicazione di nome, cognome, residenza, cittadinanza, data e luogo di nascita; -----
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; -----
- c) l'ammontare delle quote di capitale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge, nonché l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; -----
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli art. 39 e seguenti del presente statuto. -----

Fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: -----

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, il luogo e la data di costituzione nonché la sede legale; ---
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; -----
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. -----

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta dalla Cooperativa. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci. Inoltre tale delibera indicherà i criteri e

le modalità di versamento delle somme di cui all'art. 8; trascorso inutilmente il termine previsto dalla delibera, la stessa diverrà inefficace. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la sua deliberazione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Art. 8 (Obblighi del socio) -----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo: -----

- della quota di capitale sottoscritta; -----

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; -----

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dai soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. -----

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. -----

Art. 9 (Perdita della qualità di socio) -----

La qualità di socio si perde: -----

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; -----

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è persona giuridica. -----

Art. 10 (Recesso del socio) -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata

alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione e constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. -----

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e 41. -----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre (3) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

Art. 11 (Esclusione) -----

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio: -----

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; -----

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; ----

c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi; -----

d) che, previa intimazione da parte degli amministratori e senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo; -----

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo; -----

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

g) che sia dichiarato interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; -----

h) che sia dichiarato fallito. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

L'esclusione diventa operante dal momento dell'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori. ----

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione) -----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto. -----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica dei provvedimenti stessi. -----

Art. 13 (Liquidazione) -----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. e), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile. --

Art. 14 (Morte del socio) -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote del loro dante causa interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. -----

Gli eredi ed i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. -----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso del socio dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. -----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. -----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e con le procedure di cui al precedente art. 7. In

mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. -----
La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7. -----
In caso di apprezzamento negativo ed in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13. -----

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) -----

Il pagamento del valore delle quote deve essere fatto entro sei (6) mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio. ----
La liquidazione della frazione di quote assegnate al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies del codice civile può avvenire, unitamente agli interessi legali, in più rate entro il termine massimo di cinque (5) anni dall'approvazione del bilancio relativo all'anno in cui il recesso, l'esclusione o il decesso hanno effetto nei confronti della Cooperativa. -----
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale. -----
I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. -----
Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. -----
Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota hanno avuto effetto. -----
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. ----
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. -----

TITOLO IV -----

SOCI SOVVENTORI -----

Art. 16 (Soci sovventori) -----
Ferre restando le disposizioni di cui al Titolo III del

presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci che investono capitali nell'impresa, denominati "soci sovventori", di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----

Possono essere "soci sovventori", fino a quando alla cooperativa si applicheranno, in quanto compatibili, le norme che regolano le società a responsabilità limitata, solo investitori qualificati. -----

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote nominative trasferibili e prive di diritti amministrativi, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4. -----

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo. -----

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23 di questo statuto. -----

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge. -----

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. -----

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori) -----

I soci sovventori sono obbligati: -----

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno; -----
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. -----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro cinquecento e centesimi zero (euro 500,00) ciascuna. -----

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) -----

Salvo che sia diversamente disposto dai soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo. -----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque abbia i requisiti per diventare socio sovventore. -----

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro sessanta (60) giorni

dal ricevimento della comunicazione. -----

Art. 19 (Deliberazione di emissione) -----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere adottata con decisione dei soci che deve stabilire: ---

- a) l'importo complessivo dell'emissione; -----
- b) il termine minimo di durata del conferimento; -----
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari; -----
- d) i diritti patrimoniali in caso di recesso. -----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera c) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. -----

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli. -----

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori) -----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, spetta ai soci sovventori il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalle decisioni dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. -----

TITOLO V -----

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -----

Art. 21 (Elementi costitutivi il patrimonio sociale) -----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: -----

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----
 - dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro cento e centesimi zero (euro 100,00); la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; -----
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; -----
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; ---
- d) dalla riserva straordinaria; -----
- e) dalla riserva indivisibile di cui all'art. 12 della legge 904/77; -----
- f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte, ed eventualmente rivalutate. -----
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Cooperativa. -----

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) -----

Le quote, che sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. -----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta. -----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. -----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale. -----

Art. 23 (Bilancio di esercizio) -----

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, redatto con i criteri indicati dall'articolo 2423 del codice civile e deve essere corredato dei documenti di cui agli articoli 2428, 2429 e 2545 del codice civile. -----

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni (120 gg.) dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni (180 gg.) qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%); -----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; -----

c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità

prevalente; -----
d) un'eventuale quota da distribuire ai "soci cooperatori" ed ai "soci sovventori" in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato; -
e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; -----
f) un'eventuale quota a riserva indivisibile di cui all'art. 12 della legge 904/77; -----
g) il residuo ad altre riserve costituite da decisioni dei soci e/o previste per legge o a fini mutualistici oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. -----
E' fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. -----
I dividendi possono essere distribuiti, direttamente o indirettamente, solo se il rapporto fra il patrimonio netto e complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. -----
L'Assemblea che approva il bilancio può altresì, conformemente a quanto previsto dall'art. 2545-sexies c.c., a titolo di integrazione della retribuzione corrisposta dalla Cooperativa per le prestazioni lavorative dei soci, deliberare la ripartizione dei ristorni proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici così come regolamentato dal successivo articolo. -----
Art. 24 (Ristorni) -----
L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----
I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti mediante una o più delle seguenti forme: -----
- erogazione diretta; -----
- aumento proporzionale del numero delle quote detenute da ciascun socio; -----
- emissione di strumenti finanziari. -----
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. -----
----- **TITOLO VI** -----
----- **DECISIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI** -----
Art. 25 (Decisioni dei soci) -----
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza

dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'organo amministrativo; -----

c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore; -----

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; ---

e) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dal presente statuto; -----

f) la delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci; -----

g) l'adozione delle procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 4 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione;

h) la delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori. -----

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto) -----

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----

- l'argomento oggetto della decisione; -----

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; -----

- l'indicazione dei soci consenzienti; -----

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; -----

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. -----

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----

- l'argomento della decisione; -----

- il contenuto della decisione; -----

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. -----

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque (5) giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo

della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. -----

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. -----

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto nel libro soci da almeno novanta (90) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore. -----

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. -----

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro verbali delle decisioni dei soci. -----

Art. 27 (Modalità di convocazione) -----

La convocazione dell'Assemblea dei soci deve effettuarsi mediante avviso recapitato almeno otto (8) giorni prima della riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nel Comune in cui ha sede la società o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima. -----

L'avviso può essere trasmesso anche a mezzo telegramma, fax, telex o posta elettronica, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione; tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo e secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee. -----

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi) -----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti

dei soci presenti o rappresentati. -----

Art. 29 (Votazioni) -----

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. -----

Le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, con il sistema della votazione a scrutinio segreto. -----

Art. 30 (Voto) -----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno novanta (90) giorni e nel libro dei soci sovventori da almeno dieci (10) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. -----

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua quota sottoscritta. -----

Il socio persona giuridica delegherà all'Assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati. -----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. ---

Ciascun socio non può rappresentare più di due (2) soci. ----

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della Assemblea e conservate tra gli atti sociali. -----

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea) -----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----

Art. 32 (Amministrazione) -----

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione. -----

Qualora si elegga un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre (3) a sette (7) che sarà determinato di volta in volta. ----

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, gli altri amministratori possono essere non soci.

L'organo amministrativo non può essere nominato per un

periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale l'assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. -----

Il Consiglio, se non provvede l'Assemblea dei soci, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. -----

Art. 33 (Compiti degli Amministratori) -----

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----

Almeno ogni centottanta (180) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed al Collegio Sindacale, ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. -----

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni) -----

il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. -----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o mezzo idoneo, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. ----

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. ----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. -

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci ed Amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado. La parità di voti importa la reiezione della proposta. -----

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. -----

Spetta, fra l'altro, a solo titolo esemplificativo, all'organo amministrativo: -----

- a) convocare l'Assemblea dei soci; -----
- b) curare l'esecuzione delle decisioni dei soci; -----
- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi,

nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società; ----
d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto; ---
e) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale. -----

Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione; -----

f) assumere, nominare e licenziare il personale della Cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; -----

g) conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti ed i controlli; -----

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci; -----

i) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 4 del presente statuto. -----

Art. 35 (Integrazione del Consiglio) -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. -----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di

ordinaria amministrazione. -----

In caso di mancanza del Collegio sindacale l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. -----

Art. 36 (Compensi agli Amministratori) -----

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. -----

Art. 37 (Rappresentanza) -----

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. -----

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente. -----

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. -----

Art. 38 (Collegio Sindacale) -----

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei soci. -----

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione dei soci. -----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

Essi sono rieleggibili. -----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

Il Collegio Sindacale nella relazione dell'Assemblea di cui al 2° comma dell'art. 2429 c.c. deve specificamente indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere

cooperativo della società ai sensi della legge n. 59/1992
art. 2 comma 2°. -----

Al collegio sindacale si applicano gli articoli 2397 e
seguenti del codice civile. -----

----- **TITOLO VII** -----

----- **CONTROVERSIE** -----

Art. 39 (Clausola arbitrale) -----

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o
tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di
quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio
del pubblico ministero) possono essere devolute ad un
Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal
Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la
società, il quale provvederà entro trenta giorni dalla
richiesta effettuata dalla parte più diligente. -----
Gli arbitri decideranno "de bono et aequo" senza formalità di
procedura; il lodo è inappellabile. -----

----- **TITOLO VIII** -----

----- **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** -----

Art. 40 (Scioglimento anticipato) -----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società
nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed il
compenso. -----

Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale) -----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio
sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel
seguente ordine: -----

- 1) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.
23, lett. c); -----
- 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio
1992, n. 59. -----

----- **TITOLO IX** -----

----- **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI** -----

Art. 42 (Regolamenti) -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e
soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i
soci, determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento
dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà
elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente
all'approvazione dei soci con le maggioranze previste per le
modifiche statutarie. -----

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti
l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno
costituiti. -----

**Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve
e devoluzione)** -----

I principi mutualistici in materia di remunerazione del

capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----

Art. 44 (Rinvio) -----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. -----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. -----

F.to: Arena Giuseppe, Alice Mezzasalma, Alessandro Frasca, Mariaconcetta Arezzo, Valeria Distefano, Riccardo Sapienza, Malfa Giovanni, Schembari Federica, Borrelli Salvatore, Giovanna Falco notaio. -----

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. -----

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. Consta di ventinove pagine. -----

Ragusa, 22 novembre 2011 -----

F.to: Giovanna Falco notaio -----